



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

GF/U/2016
Circ. n. 688/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

04/03/2016 U-rsp/1356/2016



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: protocollo d'intesa CNI - AiCARR

Cari Presidenti,

giovedì 25 febbraio 2016 a Roma, nel corso della quarta edizione di "Ingenio al Femminile", è stato stipulato un significativo ed importante protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale e l'AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, nella persona del Presidente Prof. Livio de Santoli.

Il protocollo, frutto dell'attività del nostro GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, è finalizzato, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e con il contributo e l'interlocuzione con gli Ordini provinciali, a promuovere la cultura dell'efficienza energetica attraverso lo studio e l'analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni.

È prevista anche l'attività finalizzata all'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti per la promozione, in sede legislativa, di azioni di efficienza energetica.

Tra le attività programmate ricordiamo l'organizzazione di *workshop*, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione; realizzazione di manuali, pubblicazioni, *newsletter*, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico, inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli Ingegneri, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di Governo e di regolazione, anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti Internet istituzionali delle parti.



Sono previste anche giornate formative per gli iscritti agli albi e per i tecnici della PA, da avviare con apposite convenzioni.

Vi informeremo puntualmente di tutte le attività che verranno sviluppate nei prossimi mesi a seguito di tale importante accordo che inviamo in allegato.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

AICARR

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via XX Settembre n.5 - P.I. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 13/09/1952

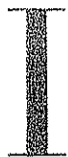
E

AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 (C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965), legalmente rappresentata dal Presidente, Prof. Ing. Livio de Santoli, nato a Caracas il 7/01/1956.

(di seguito : LE PARTI)

PREMESSO CHE:

- Il CNI, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della Categoria degli Ingegneri, ed ha come fine, tra l'altro, la promozione e lo sviluppo della figura dell'Ingegnere al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche, gli organismi tecnici e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e gli obiettivi della professione di Ingegnere, quali l'*information technology*, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile.
- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro, : la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti ; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione ; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



AICARR
Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

- AICARR è un'associazione che promuove e diffonde la cultura e l'informazione nel settore delle tecnologie impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia termica in ambito civile e industriale, e in particolare sull'utilizzo razionale di tutte le forme di energia come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile, anche tramite iniziative di formazione ai soggetti interessati
- AICARR supporta, dal punto di vista tecnico, Ministeri e Regioni per la redazione di dispositivi legislativi ed Enti di Normazione nazionali UNI e CTI e internazionali CEN, ISO, per la redazione di normativa tecnica inerente le tematiche collegate all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia.

CONSIDERATO CHE:

- Sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica attraverso iniziative, convegni, forme di *partnership*, studi, documenti ed analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo e coerente in ambito legislativo, con l'obiettivo di supportare le autorità competenti nella scrittura di un testo unico dell'energia nel campo dell'edilizia.
- Il CNI ed AICARR, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente ed uno scambio di informazioni in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore dell'energia termica e dell'efficienza energetica.
- Nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-culturali delle Parti costituisce una modalità funzionale in grado di fornire proposte e azioni integrate e di qualità in risposta alle sfide attuali sull'energia e sul suo uso sostenibile.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO

SEGUE:

ARTICOLO 1

(OGGETTO E FINALITÀ)



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale; cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

3. L'oggetto del presente Accordo è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità pratiche da definirsi in seno al *Comitato di coordinamento* di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa:

- iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'efficienza energetica, anche tramite l'organizzazione di *workshop*, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione;
- realizzazione di manuali, pubblicazioni, *newsletter*, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico, inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli Ingegneri, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di Governo e di Regolazione, anche attraverso la pubblicazione in Rete, sui siti Internet istituzionali delle Parti;
- iniziative formative per gli iscritti all'Albo e per i tecnici della PA, da avviare con apposite convenzioni;
- studi ed analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni, che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocazione con gli organismi istituzionalmente competenti.
- proposte in sede normativa e legislativa per la promozione di azioni di efficienza energetica, con il contributo e l'interlocazione con gli Ordini professionali.

ARTICOLO 2

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. CNI e AICARR, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il



proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'Intesa.

2. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'Intesa saranno oggetto di appositi Accordi esecutivi, che verranno stipulati per iscritto tra le Parti, per disciplinarne organicamente i rapporti.

3. I Piani operativi, in applicazione degli Accordi esecutivi, nonché le successive, puntuali e specifiche modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Intesa, sono definiti dal *Comitato di coordinamento* di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

(REFERENTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA/ COMITATO DI COORDINAMENTO)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Comitato di coordinamento, costituito da almeno 2 (due) referenti per il CNI e da almeno 2 (due) referenti per AICARR, da individuarsi successivamente ad opera delle Parti. Ogni Parte nominerà, in ogni caso, lo stesso numero di componenti.

2. Sin da ora sono indicati come componenti del *Comitato di coordinamento* : per AICARR il Presidente della Commissione Rapporti Nazionali o un suo delegato e per il CNI il Consigliere responsabile dell'area "Energia" o un suo delegato. E' in facoltà delle Parti, in sede di futuri Accordi, prevedere referenti di livello regionale, provinciale, comunale o comunque legati al territorio e a centri di interessi locali.

3. Il *Comitato di coordinamento* predispone i testi e l'istruttoria degli Accordi esecutivi, approva i Piani operativi semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi. Cura l'organizzazione degli eventi, dei convegni e delle iniziative comuni, in accordo e sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organismi istituzionali e statutari del CNI e di AICARR.

4. L'attività del *Comitato di coordinamento*, in ogni caso, dovrà comunque essere successivamente recepita ed approvata dagli organi istituzionali e di vertice del CNI e di AICARR, al fine di acquisire rilevanza ed efficacia esterna e in tutte le ipotesi dell'insorgere di obblighi di qualunque natura – non solo economica – a carico delle due Parti.



ARTICOLO 4

(RISERVATEZZA – PROPRIETA' E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI)

1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione delle attività oggetto del Protocollo all'obbligo di riservatezza.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Protocollo si risolverà di diritto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile e penale.
4. I risultati della collaborazione tra CNI e AiCARR sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
5. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.

ARTICOLO 5

(ONERI FINANZIARI E COSTI)

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 6

(DURATA E RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA)



1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di 2 (due) anni; a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Potrà essere rinnovato o prorogato soltanto previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
3. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 7

(RECESSO)

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 8

(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della *privacy*).

ARTICOLO 9

(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



AICARR
Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal DPR n.131/1986 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 10

(DOMICILIO)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI in Roma, via XX Settembre n.5 e l'AiCARR in Milano, via Melchiorre Gioia, 168.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per il CNI
Il Presidente
Ing. Armando Zambrano

MC1412AICARR

Per AiCARR
Il Presidente
Prof. Livio de Santoli